



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Sanzioni in materia agro-forestale e del
turismo

Decreto del Dirigente *ff. JHO DEL 22.01.2020*

codice AM-136
anno 2020

OGGETTO:

Archiviazione del procedimento sanzionatorio derivante dal P.V. n. 33 redatto in data 14/09/2018 dalla Regione Carabinieri Forestale LIGURIA Stazione di Sestri Levante nei confronti di [REDACTED] per violazione art. 4, L.R. n. 28/2009.

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale";

VISTA la Legge Regionale 2/12/1982 n. 45, "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati";

VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" ed in particolare l'art. 4 "Misure di conservazione"

VISTE le Misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Mediterranea tra cui la cod. IT1343412 "Deiva - Bracco - Pietra di Vasca- Mola", come approvate con D.G.R. 4 luglio 20178, n. 537 ed in particolare l'art. 1 ((Divieti e obblighi), comma 5, lett. b) che recita

5. Interventi ed attività non ammessi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermo restando quanto riportato all'art.12 D.P.R 357/97 non sono ammessi:

a) (omissis)

b) *Circolazione motorizzata nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade esistenti, fatte salve le norme di cui alla L.R. 24/09 e alla 38/92 ed eccettuata la circolazione di mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché, ai fini dell'accesso al fondo, da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, usufruttuari, lavoratori e gestori; nell'ambito della normativa vigente, gli enti gestori potranno autorizzare, ad eccezione che negli habitat prioritari, lo svolgimento di manifestazioni sportive motorizzate previa effettuazione della procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della normativa regionale in materia ;*

LETTO ED ESAMINATO il rapporto della Regione Carabinieri Forestale "LIGURIA", Stazione di Sestri Levante del 19/05/2019, Prot. n. 312 in riferimento al verbale di contestazione n 33 in data 14/09/2018 nel quale si riferisce di una violazione dell'art. 4 della Legge Regionale 10 luglio 2009, n.28 punibile ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera c) della medesima legge, commessa in seguito al transito il giorno 27/06/2018 in zona ZSC cod. IT1343412 " Deiva - Bracco - Pietra di Vasca- Mola", di moto da trial Tg.ta [REDACTED] risultata di proprietà del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] obbligato in solido; fatto appreso da terzi in data 28/06/2018 in seguito a consegna di dichiarazione scritta e di foto e video da parte di privato cittadino e definitivamente accertato in data 14/09/2018 in seguito all'individuazione del proprietario di una delle moto oggetto della anzidetta segnalazione.

RILEVATA la ritualità e regolarità della contestazione effettuata dai soggetti abilitati a mani dell'obbligato in solido in data 18/09/2018;

ACCERTATO che non risulta essere stato effettuato in favore della Regione, entro il termine specificatamente previsto, il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 Legge 689/81;

VISTO lo scritto difensivo, acquisito agli atti regionali con PG/2018/283659 del 18/10/2018, con cui l'obbligato in solido chiede di essere sentito personalmente e contesta la legittimità del P.V. in argomento per incompletezza dei suoi elementi essenziali in quanto:

- a) le circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale non sono state accertate personalmente e direttamente dai verbalizzanti ma riferite da terzi e le indagini che ne sono seguite non hanno portato ad alcuna sicura evidenza: nel verbale è del tutto omessa l'indicazione dell'ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione; il luogo dove sarebbe avvenuto è indicato in maniera imprecisa e non è immediatamente riconducibile all'area individuata come ZSC, dal momento che la loc. Cà Marcone viene indicata come del Comune di Castiglione Chiavarese mentre invece ricade nel Comune di Deiva;
- b) la norma violata è stata indicata genericamente dal momento che non si fa alcun riferimento specifico alle misure di conservazione della ZSC ma viene invece solo indicato l'articolo 4 che è quello che definisce le modalità di approvazione di dette misure da parte della Regione Liguria;
- c) nel verbale manca l'ora dell'accertamento e l'indicazione dei motivi per cui il medesimo si è concluso il 14/09/2018 posto che la presunta violazione sarebbe invece stata commessa il 27/06/2018;
- d) nel verbale non vengono resi noti tutti gli elementi da cui trae origine ed in particolare non contengono la documentazione scritta e le foto- video consegnati dal privato da cui avrebbe preso avvio l'accertamento;
- e) nel verbale non se ne fa cenno e dunque è da accertare che la ZSC IT1343412 " Deiva - Bracco - Pietra di Vasca- Mola" sia segnalata come tale e che vi sia adeguata segnaletica con riguardo anche alle attività e ai comportamenti vietati.

Con riguardo alla qualità di obbligato in solido nega poi ogni responsabilità solidale dal momento che, per tutto il giorno della presunta violazione, la moto di sua proprietà targata [REDACTED] era parcheggiata in [REDACTED] in prossimità della sua abitazione come da dichiarazioni testimoniali che allega.

VISTO il verbale dell'audizione personale tenutasi in data 12/09/2019, in occasione della quale il Sig. [REDACTED] ha insistito come negli scritti difensivi evidenziando che, avendo avuto modo di accedere agli atti dell'accertamento, il luogo ove sarebbe stata commessa la presunta violazione, risulta indicato in modo impreciso e contraddittorio anche nella dichiarazione resa dall'informatore in riferimento alle foto e ai video consegnati ai CC.FF. dal momento che riporta riferimenti geografici di longitudine e latitudine che non sono quelli della ZSC ma quelli di una località sita nella Repubblica Ceca;

In aggiunta, ha inoltre contestato le modalità con le quali è stata accertata la sua qualifica di obbligato in solido, in quanto dai filmati e dalle foto agli atti dei CC.FF. di Sestri Levante, non sono visibili moto del modello di sua proprietà (di cui deposita copia del libretto di circolazione) che non è moto da enduro né moto dello stesso colore né tantomeno risulta leggibile alcuna targa.

RITENUTE accoglibili le suesposte eccezioni difensive in ordine :

- a) alla legittimità del verbale (le circostanze di tempo e di luogo che vi sono riportate, oltre ad essere incomplete e imprecise, non sono state viste e appurate direttamente dai verbalizzanti ma sono state apprese da soggetto privato privo di qualifica e sulla base di foto e video riprese con il cellulare di quest'ultimo e pertanto senza alcun valore probatorio);
- b) alle modalità di individuazione del presunto obbligato in solido (anche il numero di targa non è stato rilevato direttamente dagli agenti accertatori).

RITENUTO pertanto, per i predetti motivi, di dover concludere con l'archiviazione del procedimento sanzionatorio derivante dal P.V. n. 33 del 14/09/2018 Stazione di Sestri Levante- Regione Carabinieri Forestale Liguria nei confronti di [REDACTED] in qualità di obbligato in solido

DECRETA

1. Per i motivi meglio specificati in premessa, di procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio derivante dal P.V. n. 33/2018 redatto dalla Stazione di Sestri Levante-Regione Carabinieri Forestale Liguria - nei confronti di [REDACTED] obbligato in solido, generalizzato come in atti;
2. Di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato al trasgressore e, per opportuna presa d'atto, anche alla Regione Carabinieri Forestale "Liguria" Stazione di Sestri Levante e al Gruppo di Genova;

[REDACTED]
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.